

**AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.p.A.**

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU OPERE IN CARPENTERIA METALLICA E SUI FABBRICATI DELLA DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA DI AUTOSTRADe PER L'ITALIA S.P.A.**

**CODICE APPALTO: N. 50/GE/2019 - CPV 45454000-4 (Lotto 1) - 45421140-7 (Lotto 2)**

**Risposte ai quesiti - chiarimenti**

n.	Quesito	Risposta della Stazione Appaltante
1	<p><i>PREMESSO CHE POSSEDIAMO UN CERTIFICATO SOA PER LE SEGUENTI CATEGORIE E CLASSIFICHE OG1-II e OS18-A-III; E' POSSIBILE PARTECIPARE ALLA GARA CON L'INCREMENTO DEL 20% PER LA CATEGORIA OS18-A E SUBAPPALTARE PER INTERO I LAVORI INERENTI ALLA CATEGORIA OS3 E OS30 AVENDO ENTRAMBE UN IMPORTO PARI AL 10% DELL'IMPORTO DI GARA. IN ATTESA DI UN VOSTRO CHIARIMENTO PORGIAMO I NOSTRI SALUTI</i></p>	<p>Con riferimento al quesito in parola si segnala che non è compito della Stazione Appaltante effettuare consulenza alle imprese in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di Gara, non potendo peraltro conoscere tutte le caratteristiche dei singoli operatori economici.</p> <p>Quanto ai requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura ci si riporta pertanto integralmente alle previsioni della lex specialis di gara mentre, per quanto concerne l'eventualità, per il concorrente, di ricorrere al cd. "incremento premiale", si rimanda integralmente alle disposizioni di legge in materia.</p> <p>Per quanto riguarda le categorie OS3 OS30 si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.3 del Disciplinare, se non possedute in misura adeguata dal concorrente, dovranno, a pena di esclusione, essere subappaltate nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del Codice.</p> <p>In caso di categorie c.d. superspecialistiche, di cui al Decreto ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, di importo superiore al 10% del complessivo valore dell'appalto, il limite di subappaltabilità delle medesime sarà pari al 30% del proprio valore; predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo di subappaltabilità dell'importo di contratto.</p>
2	<p><i>Buonasera, essendo in possesso di SOA categorie OG1 class V e OG11 class II volevamo gentilmente chiedere se era possibile la partecipazione indicando in subappalto l'intera categoria OG12 scorporabile. Con osservanza</i></p>	<p>Per quanto riguarda la categoria SOA OG12 si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall'art. 4.3 del Disciplinare, se non posseduta in misura adeguata dal concorrente, dovrà, a pena di esclusione, essere subappaltata nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del Codice.</p>
3	<p><i>Buongiorno, in merito alla gara in oggetto, si pone il seguente quesito: Possedendo le seguenti categorie SOA: OG1 CLASSIFICA 4, OS7 CLASSIFICA 4 e OG 11 CL.1, è possibile partecipare alla procedura di gara mediante ATI con una società che possiede la OG1 CL.III BIS ,in modo da coprire l'intero importo per la categoria lavori prevalente (OG1) e subappaltando al 100 % le categorie scorporabili OS3 E OG12; inoltre avendo la categoria OG11 CL.1, è possibile coprire con la stessa la categoria OS30? In attesa di un vostro celere riscontro, porgiamo</i></p>	<p>Anche in questo caso si segnala che non è compito della Stazione Appaltante effettuare consulenza alle imprese in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di Gara, non potendo peraltro conoscere tutte le caratteristiche dei singoli operatori economici.</p> <p>Quanto ai requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura ci si riporta pertanto integralmente alle previsioni della lex specialis di gara nonché alle disposizioni di legge in materia di qualificazione per l'affidamento di lavori pubblici.</p>
4	<p><i>la società non è in possesso della categoria og12 è subappaltabile per intero?</i></p>	<p>v. risposta al quesito n. 2</p>
5	<p><i>IL SOPRALLUOGO PUO' ESSERE EFFETTUATO IN MANIERA AUTONOMA DICHIARANDO IN SEDE DI GARA DI AVERLO EFFETTUATO?</i></p>	<p>Come già chiarito all'art. 6 del Disciplinare si conferma che non è previsto il rilascio di attestazione di avvenuta esecuzione del sopralluogo, restando pertanto i concorrenti liberi di eseguire il sopralluogo anche senza il supporto tecnico/logistico della Stazione Appaltante. in ogni caso andrà resa la dichiarazione di avvenuta esecuzione del sopralluogo, come previsto dalla lex specialis di gara.</p>